

N. Sent. Cont. 2007

N. 14514/07 R.G.

SENT. N° 9909/09

REP. N° 8017/09

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile

in persona del giudice monocratico dott. Carmela Gallina

ha pronunciato - ex art.281 sexies c.p.c. - la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al numero di ruolo generale sopra riportato

promossa da

[REDACTED]

con l'avv. Andrea Spano

opponente

contro

[REDACTED]

con l'avv. Antonia Negri

opposta

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'opposizione è fondata.

E' pacifico che il credito azionato in via monitoria sia stato oggetto di pagamento da parte del conduttore dei locali subentrato all'opponente in veste di cessionario dell'azienda e che la pretesa nei confronti del [REDACTED] sia stata fatta valere dal locatore solo a seguito del vittorioso esperimento dell'azione revocatoria ex art. 67 l.f. promossa dal [REDACTED] per il pagamento menzionato.

Ritiene il giudicante che le argomentazioni di cui all'opposizione meritino di essere integralmente condivise in quanto conformi all'orientamento ripetutamente espresso a riguardo dalla giurisprudenza di legittimità. Premesso che l'iniziativa del locatore di agire nei confronti del cedente è subordinata all'inadempimento del cessionario si che l'obbligazione de qua si configura come obbligazione "sussidiaria" - pur dandosi atto che la sussidiarietà in parola si atteggia quale "beneficium ordinis" - occorre verificare se

[Handwritten signature]

l'avvenuto adempimento dell'obbligazione da parte del debitore principale e la successiva reviviscenza della stessa per effetto della revocatoria fallimentare incida anche su quella sussidiaria del cedente determinandone parimenti la reviviscenza. Con la decisione nr. 18156/02 la Suprema Corte ha specificamente stabilito a riguardo - con motivazione che si riporta nella sua interezza - che "...la revocatoria non determina la nullità dell'atto ma ha la funzione di ripristinare l'integrità della garanzia patrimoniale attraverso la dichiarazione di inefficacia nei confronti dei soli creditori di un atto che resta perfettamente valido tra le parti nonché produttivo degli eventuali effetti eccedenti il pregiudizio. Pertanto, la revoca del pagamento eseguito dal debitore principale non può far rivivere l'obbligazione del garante proprio perché tale pagamento - in quanto inefficace soltanto nei confronti dei creditori - ha già irrimediabilmente provocato l'estinzione dell'obbligazione di garanzia..." e che "la restituzione del "solutum" rappresenta soltanto il mezzo tecnico per assoggettare l'elemento patrimoniale all'azione esecutiva collettiva, sì che l'assenza di un effetto restitutorio sostanziale e la limitazione funzionale della restituzione allo scopo della reintegrazione della garanzia patrimoniale risultano evidenti poiché se la somma restituita fosse ancora nella disponibilità del curatore questi non potrebbe non restituirla al creditore revocato". Ciò porta all'evidente conclusione che il pagamento revocato, pur essendo inefficace nei confronti della massa, rimane in sé e per sé valido ed estintivo dell'obbligazione. Con la successiva decisione nr. 21585/04 la Corte ha ribadito detta impostazione rilevando espressamente che "...l'accoglimento dell'opposta soluzione esporrebbe il fideiussore ad un'incertezza essendo indefinitamente legato alle vicende di un adempimento - quello dell'obbligato principale - che egli normalmente non è in grado di controllare e che le parti hanno accettato ed eseguito a proprio rischio..."

Non risulta pertinente il riferimento operato dall'opposto - a sostegno della soluzione difforme - alla sentenza nr. 25361/08 trattandosi di ipotesi difforme da quella in esame in cui la garanzia fideiussoria prestata prevedeva specifica clausola di reviviscenza dell'obbligazione di garanzia per il caso di revoca dei pagamenti effettuati dal debitore garantito, sì che il garante aveva assunto consapevolmente l'onere relativo a detta evenienza.

Consegue, pertanto, la revoca del decreto opposto.

Risulta, altresì, fondata la richiesta relativa al versamento degli interessi di legge relativi all'importo versato a titolo di deposito cauzionale : l'opposto non ha contestato

alcunché a riguardo sì che , alla stregua della documentazione versata in atti, la quantificazione effettuata nell'allegato conteggio deve ritenersi pacifica. Il [redacted] deve, pertanto, essere condannato a rifondere a tale titolo la somma di € 541,76 oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data dell'opposizione sino al saldo effettivo.

Le spese di lite liquidate come in dispositivo seguono la soccombenza.

P. Q. M.

Il Tribunale di Milano sezione XIII civile in persona del giudice dott.ssa Carmela Gallina , in funzione monocratica, , definitivamente pronunciando nella causa fra le parti di cui in epigrafe, ogni altra istanza ed eccezione disattesa, così decide:

- 1) Accoglie l'opposizione e, per l'effetto, revoca il decreto ingiuntivo nr.33143/06;
- 2) Condanna l'opposto [redacted] a corrispondere all'opponente la somma di € 541,76 oltre interessi ex art. 1283 c.c. dalla data dell'opposizione sino al saldo effettivo;
- 3) Condanna l'opposto a rifondere all'opponente le spese di giudizio liquidate in € 2.278 complessivi di cui € 1.120 per onorari € 978 per diritti ed € 180 per esborsi oltre al rimborso spese generali par al 12,5% su diritti ed onorari, nonché iva e c.n.p.a.

Così deciso in Milano, il 21 luglio 2009.

Il Giudice

Dott. Carmela Gallina

